



UAV
Qu



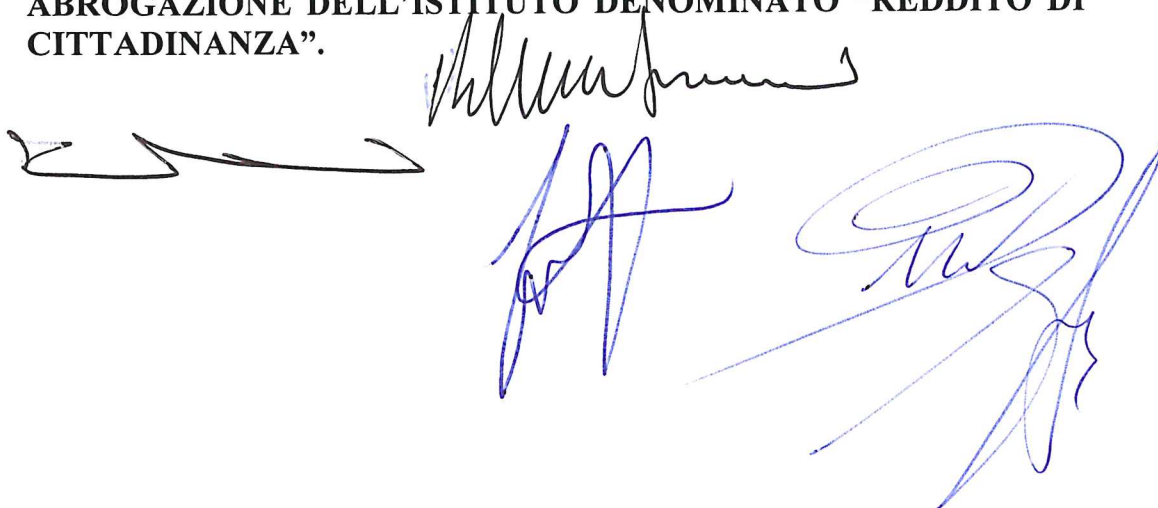
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE STATALE N. 11

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Speranzon Raffaele, Polato Daniele, Soranzo Enoch, Razzolini Tommaso, Formaggio Joe

ABROGAZIONE DELL'ISTITUTO DENOMINATO "REDDITO DI CITTADINANZA".



Presentato alla Presidenza del Consiglio il 04 NOVEMBRE 2021

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
04.11.21 H 15:19 CP

Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 04/11/2021 - 0016833

ABROGAZIONE DELL'ISTITUTO DENOMINATO "REDDITO DI CITTADINANZA".

R e l a z i o n e:

Il reddito di cittadinanza istituito con il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" costituisce solo l'ultimo intervento del legislatore nazionale volto a promuovere politiche attive del lavoro per la inclusione ed il sostegno del reddito, contrastando situazioni di marginalità sociale ed economica che si traducono in disuguaglianza ed esclusione sociale.

La sua applicazione ha peraltro evidenziato mal funzionamenti, criticità e profili distorsivi, anche nella allocazione delle risorse, che non si è potuto, o voluto, correggere.

Tali elementi ricorrono non solo sotto l'aspetto dei soggetti indebitamente percettori (basti ricordare come da verifiche della Guardia di Finanza a valere per l'anno 2020, risultano contestazioni per migliaia di casi di percezione indebita e decine di milioni di euro che risultano corrisposti a soggetti per i quali sono in corso accertamenti in ordine alla sussistenza di titolo alla provvidenza) ma anche sotto il profilo del mancato avviamento o reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti beneficiari di una misura, che per sua natura, doveva essere temporanea e limitata nel tempo: e ciò anche per la carenza di operatività degli istituti e strumenti a tal fine deputati.

Non sono mancate anche ricadute negative indirette sul mercato del lavoro, con la accertata, perdurante carenza di personale, anche stagionale o comunque inquadrabile con contratti a tempo determinato, a fronte di richieste di operatori di diversi settori e con particolare riguardo al comparto turistico e dei servizi, atteso che l'istituto del reddito di cittadinanza ha operato in termini di disincentivo alla adesione ad opportunità occupazionali.

Ne consegue la presente proposta di legge, assunta nell'esercizio delle prerogative di cui all'articolo 121, secondo comma della Costituzione, con cui si intende proporre la abrogazione dell'istituto del reddito di cittadinanza, peraltro prevedendo una decorrenza di effetti a valere dal primo esercizio finanziario successivo alla entrata in vigore della legge una volta definitivamente approvata dal Parlamento nazionale: e ciò in conformità ad un principio di certezza del diritto, nel contempo funzionale alla tutela del legittimo affidamento dei destinatari delle provvidenze dell'istituto ed alla possibilità per il legislatore di disporre dei tempi necessari ad introdurre nuove e diverse soluzioni normative, sulla scorta delle esperienze maturate con i diversi istituti succedutesi negli anni, ispirate

al principio della promozione di politiche attive del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.

Con questa proposta conserva piena efficacia l'istituto della pensione di cittadinanza, quella particolare declinazione del sussidio rivolto ai cittadini con età pari o superiore ai 67 anni, introdotto quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane.

Completano l'articolato la norma finanziaria, che mantiene in disponibilità del Fondo speciale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e quindi per futuri, nuovi e diversi interventi, le risorse che non saranno più utilizzate per l'istituto oggetto di abrogazione, e la previsione di entrata in vigore

Art. 1 - Abrogazione dell'istituto del reddito di cittadinanza

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, agli articoli da 2 a 7, all'articolo 7 ter, agli articoli 8, 9 e 10, all'articolo 12 commi 1, 2, 4 bis, 7, 8, 9 e 10 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 28 marzo 2019 n. 26 recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" e rispettive successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 conservano efficacia con riferimento all'istituto della pensione di cittadinanza.

Art. 2 – Decorrenza di effetti

1. La abrogazione di cui all'articolo 1 decorre nei suoi effetti dal 1° gennaio del primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Da tale data cessa di essere corrisposto il beneficio economico ai soggetti richiedenti ed individuati quali aventi titolo e le domande presentate e pendenti sono improcedibili.

Art. 3 - Norma finanziaria

1. Le minori spese derivanti dalle abrogazioni disposte dall'articolo 1 della presente legge con riferimento ad articoli e disposizioni di articoli del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 28 marzo 2019, n. 26 recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" a valere a decorrere dal primo esercizio successivo alla decorrenza di effetti di cui all'articolo 2 della presente legge, implementano per pari ammontare e per i rispettivi esercizi, la dotazione del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Art. 4 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

